

-CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

-Inammissibilità della prova TV (C.G.F. C.U. 087 1.11.2013)

La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della prova tv. L'inammissibilità è dipesa dal principio di insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall'arbitro sul terreno di gioco.

-Applicazione sospensiva (C.G.F. C.U. 086 1.11.2013)

La Corte di Giustizia Federale ha respinto il ricorso avanzato da una società avverso l'obbligo di disputare una gara con un settore dello stadio chiuso. La CGF ha respinto il ricorso e pertanto confermato la sanzione della chiusura del settore; a seguito della recente modifica normativa è però intervenuta la sospensione della sanzione prevista dall'art. 16 CGS.

-L'agente dei calciatori non è sanzionabile dagli organi di giustizia sportiva della Federazione di appartenenza in caso di violazioni di natura internazionale. (CU 074/CGF del 29.10.2013)

La CGF ha accolto il ricorso di un agente dei calciatori avverso la sanzione irrogata dalla CDN per la violazione del Regolamenti Agenti dei calciatori. L'agente in questione aveva sottoscritto un accordo di collaborazione con altro agente dei calciatori (appartenente alla stessa federazione) al fine di concludere il tesseramento di un calciatore presso una società spagnola. L'agente deferito si è difeso evidenziando la carenza di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva italiani nel caso di violazione di normative nazionali ed internazionali nell'ambito di trasferimenti e/o tesseramenti internazionali. Sul punto la CGF ha evidenziato: *"Nelle transazioni internazionali La Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il Codice Disciplinare della FIFA"* (art. 25 c. 6 RAFIFA).

-GIUDICE SPORTIVO LegaPRO

-Divieto accesso al campo per soggetti terzi (C.U. 50/DIV)

Il Giudice Sportivo ha sanzionato la società in quanto responsabile per l'indebita presenza di persone non identificate ma comunque ad essa riconducibili, all'interno del terreno di gioco. La decisione in oggetto mira a contrastare la cattiva usanza di alcune società calcistiche di permettere l'accesso, al terreno di gioco ed agli spogliatoi dello stadio, a persone terze.

-CASSAZIONE

E' reato presentarsi alla manifestazione sportiva con la maglia che inneggia al fascismo (Cass. Pen. N.39860)

E' reato presentarsi alla manifestazione sportiva con la maglietta che inneggia al fascismo. E' quanto affermato dalla sentenza 25 settembre 2013, n. 39860 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il caso in questione vedeva un atleta partecipare ad un incontro di hockey indossando una maglietta nella quale era presente l'immagine di Benito Mussolini, accompagnata da frasi riconducibili all'epoca fascista. La difesa dell'imputato ha evidenziato che il fatto di indossare la maglietta in questione non era finalizzata alla discriminazione razziale, essendo diretta solo a diffondere idee sulla superiorità. Ma come motivato dal giudice di legittimità, il reato di cui all'art. 2, comma secondo, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205, *"sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con sé emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto"*

TRIBUNALI EUROPEI

-TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI PARIGI

Il Tribunale Amministrativo francese di Parigi ha emesso una sentenza rivoluzionaria, sul delicato argomento del vincolo di giustizia, con la quale ha sovvertito la decisione della Commissione Superiore d'Appello della Federcalcio francese relativa alla squalifica per 14 mesi inflitta all'ex direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, per avere volontariamente colpito l'arbitro con una spallata al termine della partita. Il giudice amministrativo ha sospeso la sanzione in quanto Leonardo non è tesserato alla Federazione francese e pertanto non appartiene all'ordinamento sportivo; di conseguenza la Corte Superiore d'Appello non ha il potere sanzionatorio.

-APPROFONDIMENTI

Associazioni sportive. Profili ed agevolazioni fiscali

di Guido Del Re

La forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell'associazione ossia una formazione sociale per il perseguimento di fini superindividuali non lucrativi per la gestione di interessi comuni. Le associazioni si distinguono in: associazioni riconosciute, che sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini del quale occorre dimostrare di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo e la costituzione con atto pubblico; le associazioni non riconosciute sono quelle che non hanno chiesto il riconoscimento o che non lo hanno ottenuto. Il codice civile prevede, in materia di organizzazione delle associazioni, l'esistenza di due organi necessari: l'assemblea e gli amministratori. L'assemblea è un organo essenziale con funzione deliberante composto dalla totalità degli associati a chiamato a decidere secondo il principio maggioritario. All'organo amministrativo sono attribuite le funzioni di gestione e di rappresentazione nei confronti di terzi. Le associazioni sportive dilettantistiche godono di benefici fiscali in forza dell'art. 74 c.6 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede per la determinazione dell'IVA una detrazione forfettizzata in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili relative alle pubblicità, nonché la detrazione del 10% per le sponsorizzazioni e la detrazione di un terzo dell'imposta per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Ai fini della determinazione di una sponsorizzazione "vera e propria" è necessario che l'associazione sportiva fornisca pubblicità legata ad un determinato evento senza il carattere di continuità. Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registro Nazionale tenuto dal CONI. La procedura di iscrizione si avvia in forma telematica tramite la compilazione di appositi moduli. Qualora il CONI convalidi tale iscrizione, la stessa avrà durata annuale con rinnovo automatico a seguito della riaffiliazione ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. A seguito di tale iscrizione, le agevolazioni previste sono molte tra cui la semplificazione degli adempimenti contabili, la

determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA. Sul tema assicurativo invece, il decreto 3 novembre 2012 n. 296 ha imposto la disciplina obbligatoria per il tesseramento degli sportivi dilettanti tesserati, per i quali le Federazioni sportive nazionale, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva devono stipulare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e versare i relativi premi. Tale assicurazione è versata nell'interesse degli sportivi stessi ed ha inizio dal momento del tesseramento, sono invece indennizzate le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta.

Principi del processo sportivo.

di Francesco Casarola

La parte più importante dei principi di giustizia sportiva del CONI riguarda l'art. 4. Un faro che deve illuminare le norme che concernono il sistema di giustizia sportiva nelle varie Federazioni.

Significativi e di grande portata sono gli artt. 4.7 e 4.8 che espongono i principi di una giustizia rapida ed efficace. Con il primo concetto si vuole definire la rapidità del procedimento riguardante società affiliate e tesserati, questo affinché vi sia un regolare svolgimento della manifestazione sportiva. La rapidità non deve intaccare il diritto di difesa, caposaldo della nostra cultura giuridica. Il diritto di difesa viene espressamente definito nell'art. 4.2 come la necessità di assicurare la difesa in ogni stato e grado del processo. Non è stato creato l'istituto della difesa d'ufficio per i non abbienti ma si rimarca il concetto che la difesa è a spese dell'interessato. Per completare l'analisi di questa norma mi preme soffermarmi sul concetto di pubblica udienza, infatti la discussione delle decisioni degli organi di giustizia della FIGC dovrebbero essere in pubblica udienza fermo restando i limiti e le forme del Codice di Giustizia Sportiva. Solitamente le udienze della FIGC sono in camera di consiglio.

Il secondo attributo alla giustizia sportiva è quello di efficacia. Per questo motivo le decisioni di primo grado sono sempre ed immediatamente esecutive. Con la possibilità per il giudice dell'impugnazione di sospenderle in parte o tutto per gravissimi motivi.

L'elenco dei principi contiene anche la motivazione delle sentenze. Oltre alla disciplina della revisione, come mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare e il principio di riabilitazione.

Infine un principio certamente non molto utilizzato è quello riguardante il provvedimento cautelare. Questo tipo di provvedimento può essere emanato dal giudice

di primo grado su richiesta della Procura Federale ma non può protrarsi per oltre 60 giorni.

Al seguente principio 5 troviamo la figura del Procuratore Federale (cfr. art. 32 CGS) al quale vengono attribuiti funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia sportiva, eccezion fatta per quelle attribuite all'Ufficio della Procura Antidoping.

Al principio 6 vi è il provvedimento di clemenza (vd. Art. 27 CGS) è di competenza del Presidente Federale ma deve essere scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione almeno cinque anni. Mentre i provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale. Non sono applicabili questi principi alle sanzioni riguardanti la normativa Antidoping.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

-Hall of Fame

La "Hall of Fame del calcio italiano" si arricchisce grazie all'ingresso di altri otto grandi fuoriclasse; entrano a far parte della "Hall of Fame" **Franco Baresi** (Giocatore italiano), **Gabriel Omar Batistuta** (Giocatore straniero), **Fabio Capello** (Allenatore italiano), **Massimo Moratti** (Dirigente italiano), **Cesare Gussoni e Sergio Gonella** (ex aequo nella categoria Arbitro italiano), **Gianni Rivera** (Veterano Italiano) e il due volte Campione del Mondo **Eraldo Monzeglio** (Premio alla memoria).

-Presentato il "Bilancio Sociale" della FIGC

La Federcalcio nella giornata del 24 Ottobre 2013 ha presentato presso la Sala Polifunzionale del Consiglio dei Ministri il primo bilancio sociale. Realizzato con il contributo della UEFA e redatto in collaborazione con Price water house Coopers nel rispetto degli standard del GRI 3.1 (Global Reporting Initiative), il Bilancio Sociale Figc 2013 è un documento complementare al bilancio di esercizio e uno strumento per comunicare il valore prodotto dalle attività della Federazione. All'interno del fascicolo, per il quale sono stati necessari diversi mesi di lavoro, sono analizzate nel dettaglio la mission, l'identità e le attività della Federazione, comprese quelle commerciali, comunicazionali e promozionali, le relazioni con gli stake holders, gli interventi sul fronte dei rapporti internazionali, della sicurezza e dell'integrità; ampio spazio, poi, è dedicato al tema della responsabilità sociale: l'impegno sulla lotta al razzismo e alla discriminazione di genere, la sensibilizzazione nei confronti delle giovani generazioni,

anche attraverso il coinvolgimento della Nazionale A su temi di particolare rilevanza sociale, fino alle politiche ambientali.”